



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (Relatore)
Carmin PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito indicato per brevità come TUSP) e, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 4, così come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), punti 1 e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la delibera della Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la nota protocollo n 2497 del 5 ottobre 2022, a firma del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Trentino Alto Adige- sede di Trento, con la quale è stata inviata l'informativa agli enti interessati della modifica del TUSP e, in particolare, delle modalità di trasmissione dei provvedimenti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni, attraverso la posta elettronica certificata;

VISTA la nota del Comune di Cavedine, trasmessa tramite PEC il 4/01/2024 e acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo n. 0000023 dell'8 gennaio 2024, con la quale il responsabile del Settore Finanziario ha trasmesso la delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 28 dicembre 2023, relativa alla acquisizione di n. 4.130 azioni della "Società Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A." ai sensi dell'art. 5, comma 3, del TUSP, come modificato dall'art. 11, c.1, lett. a), nn. 1) e 2), della legge 5 agosto 2022 n. 118;

VISTA l'ordinanza n. 1 del 10 gennaio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha designato magistrato relatore il Cons. Gianfranco Bernabei;

VISTA l'ordinanza n. 11/2024 del 28 febbraio 2024 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio, ed esaminata la documentazione agli atti;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Gianfranco Bernabei;

FATTO

Con provvedimento n. 36 del 28 dicembre 2023, il Consiglio Comunale di Cavedine ha deliberato:

“1. Di dare atto che le premesse sopra indicate formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre l'acquisizione di n. 4.130 azioni della società “Società Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.” in sigla Geas S.p.a.3 con sede in Tione di Trento (TN), C.F. 01811460227, per un valore complessivo di euro 4.998,94 (€ 1,210397 cadauna) pari all'0,36% del capitale sociale della Società, direttamente da Geas S.p.a. (azioni proprie in portafoglio);

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

4. di approvare l'allegato “Relazione ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 175/2016 – Motivazione analitica per l'acquisto da parte del Comune di Cavedine di azioni in Geas S.p.A.”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono illustrate le motivazioni inerenti l'acquisto della partecipazione e in cui sono contenute le valutazioni sul possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 175/2016;

5. di approvare ed aderire allo Statuto della società per azioni “Giudicarie Energia Acqua e Servizi S.p.A.” in sigla Geas S.p.A., allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

6. di approvare altresì la convenzione parasociale tra i soci di “Giudicarie Energia Acqua e Servizi S.p.A.” in sigla Geas S.p.A. per l'esercizio del controllo analogo congiunto, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

7. di dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea degli aiuti di Stato alle Imprese;

8. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi euro 5.000, nel bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, alla codifica 090403.01 – cap. 4035, Imp. 1462/2023;

9. di autorizzare il Sindaco del Comune di Cavedine, quale rappresentante legale dell'ente, alla sottoscrizione del contratto di acquisto delle azioni;

10. di incaricare il Responsabile del Settore Finanziario all'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione per il perfezionamento dell'acquisto delle azioni, salvo gli atti di competenza del Sindaco;

11. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento per le motivazioni espresse in premessa, con voti favorevoli [...omissis...];

12. di trasmettere il presente atto di acquisizione della partecipazione alla società Giudicarie Energia Acqua e Servizi S.p.A., alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

13. di dare atto che l'allegato Statuto della società Geas S.p.A., in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, prevede gli elementi essenziali minimi prescritti dall'art. 2328 del Codice civile per le società per azioni;

14. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Cavedine al seguente indirizzo web: <https://www.comune.cavedine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societaipartecipate-Provvedimenti> ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nonché dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016;

15. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale [...omissis...];

In allegato alla deliberazione consiliare, il Comune di Cavedine ha trasmesso:

1) la "Relazione ex artt. 4 e 5 del d.lgs. 175/2016 - motivazione analitica per l'acquisto da parte

del comune di Cavedine di azioni in Geas S.p.a.", allegata alla delibera n. 36/2023, che illustra le finalità perseguite ex art. 4 attraverso l'acquisto delle azioni ed il rispetto dei requisiti di cui all'art.5 di cui sopra;

2) lo Statuto della società "Geas S.p.a.";

3) i patti parasociali tra i soci della società "Geas S.p.a."

4) la comunicazione di vendita delle azioni sociali da parte di Geas S.p.a. di data 29 agosto 2023;

5) la comunicazione dell'iter di ingresso dei nuovi soci Geas S.p.a.;

6) la compagine sociale Geas S.p.a.:

7) il bilancio UE e NI al 31 dicembre 2022 di Geas S.p.a.

DIRITTO

Questa Sezione di controllo, rileva, preliminarmente, che, ancorché la nota di trasmissione della delibera consiliare, a firma del responsabile del Settore Finanziario del Comune di Cavedine, precisi che il provvedimento è stato inviato ai fini del controllo di conformità previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come introdotto dall'art. 11, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, il punto 12) del dispositivo della deliberazione n. 36 del 28 dicembre 2023 dispone la trasmissione dell'atto a questa Sezione di Controllo a meri "fini conoscitivi".

Ad avviso di questa Sezione, appare evidente come il provvedimento consiliare - approvato molto dopo il 27 agosto 2022, data di entrata in vigore della novella legislativa che ha attribuito alla Corte dei conti tale peculiare attività di controllo- deve essere sottoposto a scrutinio da parte del giudice contabile, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La necessità della sottoposizione al prescritto controllo di conformità, introdotto dalla novella legislativa dell'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, di tutte le deliberazioni costitutive di nuovi soggetti societari o di acquisizione di partecipazione nel capitale di società

esistenti è stata, peraltro, comunicata dal Presidente di questa Sezione di controllo a tutti gli enti interessati con nota prot. n. 0002497 del 5 ottobre 2022.

Rileva, inoltre, evidenziare che, in ragione della documentazione trasmessa dall'ente, non risulta che il provvedimento sottoposto al controllo di conformità, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, sia stato già eseguito mediante la stipula dell'atto negoziale di sottoscrizione del contratto di acquisto delle azioni della società "Geas S.p.A.", sicché la deliberazione consiliare deve essere sottoposta al vaglio del giudice contabile ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, cit., in conformità alle indicazioni recate dalla delibera della Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.

Come è noto, il controllo di conformità, attribuito alla Corte dei conti dall'art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, comporta la verifica che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine alla scelta di costituire una società a partecipazione pubblica o di acquistare una partecipazione, anche indiretta, in una società a partecipazione pubblica.

In particolare, la motivazione analitica deve riguardare, ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 del TUSP, la necessità della società -mediante costituzione ovvero acquisizione- per il perseguimento delle finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 4 del TUSP, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, la compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, l'assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Il controllo di conformità, *ex art. 5, commi 3 e 4, del TUSP*, nei termini sopra indicati, deve, pertanto, riguardare sia il caso della costituzione di una nuova società a partecipazione pubblica che il caso di acquisizione di una partecipazione diretta o indiretta ad una società a partecipazione pubblica, come correttamente indicato anche nelle premesse alla deliberazione in esame, nella quale, ai punti 3 e 4 si relaziona come di seguito:

“3.L'Amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21- bis della Legge 10 ottobre 1990 n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle Amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli Enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli Enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della Legge 21.03.1958 n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli Enti medesimi.”

A conferma di quanto sopra evidenziato, questa Sezione osserva che, al di là della già menzionata considerazione contenuta nella parte motiva del provvedimento, quest'ultimo reca una motivazione analitica della scelta operata dall'Amministrazione di acquistare n. 4.130 azioni di Geas S.p.A., per l'importo complessivo di euro 4.998,94, come si evince dalla relazione allegata alla deliberazione consiliare n. 36/2023.

Nel merito dell'atto trasmesso, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, come novellato dall'art. 11, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, relativo all'acquisizione di n. 4130 azioni della società “Geas S.p.A.”, per un valore complessivo di euro 4.998,94 (euro 1,210397 ad azione), pari allo 0,36% del capitale sociale della società, questa Sezione di controllo osserva quanto segue.

1) Necessità dell'operazione per il perseguimento dei fini istituzionali. Onere di motivazione analitica.

La “Relazione ex art. 4 e 5 d.lgs. n. 175/2016 – Motivazione analitica per l'acquisto da parte del Comune di Cavedine di Azioni Geas S.p.A.”, allegata alla deliberazione consiliare, indica dettagliatamente le attività svolte dalla società “Geas S.p.A.”, ai sensi dell'art. 2.1 dello Statuto (versato in atti), che consistono nell'esercizio delle attività che concorrono a integrare il servizio idrico integrato; nella produzione, acquisto, trasporto,

trattamento e distribuzione di gas combustibili, del calore e dei fluidi energetici in generale; nella produzione e distribuzione di energia elettrica; nell'impianto, realizzazione ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione; nella promozione di un mercato dei servizi energetici, anche in qualità di E.S.CO. (Energy Service Company), operando nel settore, in attuazione alle finalità ed agli obiettivi di cui al d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115; nella raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti solidi urbani; nella gestione di impianti industriali e domestici per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti; nella manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici; nei servizi attinenti la mobilità delle persone sul territorio, compresi l'impianto ed esercizio delle reti semaforiche e servizi connessi, nei servizi riferiti alla viabilità, alla circolazione stradale, ai posteggi ed alle altre infrastrutture territoriali e servizi connessi; nei servizi ambientali, compresi l'igiene ambientale, la salvaguardia e risanamento dell'ambiente; nell'assunzione del Ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per conto di soggetti pubblici e privati; nello svolgimento di tutte le pratiche necessarie per ottenere contributi e finanziamenti ed in genere tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi; nella realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di reti di telecomunicazione per servizi globali e/o locali; nell'impianto e gestione degli impianti finalizzati alla sorveglianza sul territorio, in favore di enti pubblici e soggetti privati; nel pubblico trasporto; nelle attività di necroforo - fossore; nel coordinamento della sicurezza nei cantieri; nei servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016; nei lavori di manutenzione verde pubblico ed ambientali; nelle attività amministrative a favore dei soci.

La relazione precisa, inoltre, che la società in esame è una società di sistema con capitale interamente pubblico, la cui missione è quella di svolgere servizi pubblici a favore dei propri soci e, in percentuale irrisoria, per altri enti, comunque nel rispetto delle quote dettate dalla normativa in materia societaria a capitale pubblico.

Risulta costituita, pertanto, in conformità alle previsioni dell'art. 4 TUSP, commi 1 e 2, lettere a), d) ed e), in quanto produce beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, servizi di interesse generale, beni o

servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti e allo svolgimento delle loro funzioni, servizi di committenza.

Al riguardo, mette conto evidenziare, inoltre, che l'art. 2.2 dello statuto prescrive che la società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività a favore dei propri soci in misura superiore all'80%.

A ciò si aggiunga che il comune di Cavedine, unitamente agli altri enti locali ed enti pubblici soci, esercita il controllo analogo sulla società "Geas S.p.A.".

L'acquisizione della partecipazione societaria è, quindi, finalizzata all'affidamento alla società *in house* di alcuni servizi previsti dallo statuto, peraltro, consentiti dal TUSP, e, segnatamente, all'affidamento degli interventi specialistici sulla rete idrica del Comune di Cavedine, della gestione dei servizi per la sosta a pagamento, dei lavori e servizi relativi alla videosorveglianza e delle eventuali ulteriori prestazioni contenute nell'oggetto sociale che si rendessero necessarie.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, questa Sezione di controllo ritiene che il provvedimento in esame sia conforme alle previsioni del primo comma dell'art. 5 del TUSP, posto che le attività previste dallo statuto della società sono necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del TUSP.

2) Convenienza economica, sostenibilità finanziaria, compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Oneri di motivazione analitica anche in ordine alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

La relazione allegata al provvedimento in esame rappresenta la convenienza economica dell'acquisto della partecipazione societaria fondato su parametri oggettivi e quantitativi. In particolare, evidenzia che la partecipazione costituisce un investimento che accresce il patrimonio comunale sia dal punto di vista economico che dell'offerta in servizi.

Infatti, l'analisi dei dati del bilancio della società "Geas S.p.A." evidenzia una gestione economico-finanziaria positiva.

Tale analisi è stata condotta mediante la raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci e da ogni altra fonte significativa, reperibili sul sito istituzionale della società nella sezione amministrazione trasparente, la elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini

e degli indici dei flussi, della comparazione dei dati relativi agli ultimi tre esercizi, la formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

Sulla scorta di tali elementi di valutazione, l'Amministrazione ha, quindi, ritenuto di formulare un giudizio positivo, considerati i bilanci della società e la elaborazione dei principali margini/indici per verificare l'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario di quest'ultima.

La valutazione in ordine alla convenienza economica della scelta è stata effettuata dall'ente anche con riguardo ai requisiti richiesti dall'art. 20, secondo comma, del TUSP per il mantenimento da parte dell'Amministrazione delle partecipazioni, dirette o indirette, in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Al riguardo, l'ente rappresenta che la partecipazione rientra tra quelle ammissibili ai sensi dell'art. 4 del TUSP, che la società non ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (con analisi dei costi del personale e dei compensi dei componenti del consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale), che la società non svolge attività analoghe o simili ad altre società partecipate del comune, che il fatturato medio della società negli ultimi tre anni supera il milione di euro e che, pertanto, non ha necessità di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento perché opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

A fortiori, nella relazione analitica si specifica come dal bilancio 2022 si evince un patrimonio netto di Geas S.p.a. pari ad euro 1.819.533,00 (aumentato del 17,1% rispetto al 2021) ed un utile di euro 252.076,00 (che ha visto un incremento del 172% rispetto al 2021). Inoltre, rileva precisare che, rispetto al fatturato 2021, al 31 dicembre 2022 viene dichiarato un aumento del medesimo di euro 1.122.580,00, per un fatturato pari ad euro 2.764.492,00 precisando come tale incremento sia principalmente da ricondurre alla fiducia che gli Enti soci ripongono nella Società ed alle conseguenti attività affidate alla medesima a fronte di un'elevata qualità nel servizio corrisposto.

Una siffatta valutazione, funzionale alla assunzione della decisione di diventare socio della società "Geas S.p.A.", appare opportuna, posto che *"sarebbe priva di giustificazione, sotto il profilo della convenienza economica, la costituzione di una società (o l'acquisizione di*

partecipazioni in società) che abbia già in sé elementi sindacabili dalla Corte dei conti in sede di esame del piano di razionalizzazione.” (si cfr. Sezione di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 162/2022/PAR del 3 novembre 2022).

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria della acquisizione della partecipazione, il comune dichiara di fare fronte alla spesa con fondi propri di bilancio previsti in appositi stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023.

Aggiunge che il costo sostenuto per l’acquisizione delle azioni è pari ad euro 4.998,94, di cui euro € 4.130,00 a titolo di capitale sociale (valore nominale € 1,00 ad azione), ed € 868,93 a titolo di sovrapprezzo azioni (valore pari a € 0,210396 ad azione), quest’ultimo determinato in ragione del patrimonio netto della società che, oltre ad includere il capitale sociale, dispone anche delle riserve di utili formatesi negli anni.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria in un’ottica dinamica, e cioè nella prospettiva della gestione della società stessa, la relazione dà evidenza della programmazione strategico-operativa e della continuità aziendale.

In particolare, gli elementi di valutazione posti a fondamento della motivazione analitica sul punto riguardano le previsioni e le strategie riportate nel piano attività, riferito all’anno 2023, adottato dalla società, che garantiscono la focalizzazione dell’azienda nella missione di consolidamento e sviluppo del proprio oggetto sociale; le previsioni economico-finanziarie ivi contenute, che consentono di verificare l’obiettivo del mantenimento prospettico dell’equilibrio economico finanziario dell’azienda e della garanzia della continuità aziendale; la nota integrativa del bilancio 2022 dalla quale si evince il consolidamento della missione strategico-operativa della società, consistente non solo nel garantire, ma anche nello sviluppare i servizi offerti agli enti soci; l’attenzione riposta nei bandi promossi con le risorse previste dal PNRR volti al miglioramento delle reti idriche e agli incentivi per sostenere progetti sulle comunità energetiche.

Sotto il profilo della compatibilità coi principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, la relazione sottolinea la convenienza della scelta della gestione *in house* dei servizi in questione, in termini di rapporto tra risorse e risultati, tra

obiettivi e risultati ed anche ai fini del razionale utilizzo delle risorse proporzionato agli obiettivi prefissati.

In particolare, ritiene conveniente tale scelta, sotto il profilo dell'efficacia rispetto al perseguimento delle finalità di interesse generale dell'ente, per l'alto livello qualitativo, esperienziale e di assoluta affidabilità posseduto dalla società, dimostrato anche dalla professionalità con cui la società ha svolto e svolge in altri comuni trentini i medesimi servizi che l'ente intende affidargli; sotto il profilo dell'efficienza e dell'economicità nell'erogazione dei servizi nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica a garanzia dell'ottimizzazione del rapporto qualità-prezzo, consentendo all'Amministrazione di utilizzare in maniera accorta le risorse a propria disposizione; sotto il profilo del buon andamento dell'azione amministrativa, a fronte di un investimento di partecipazione societaria considerabile esiguo.

Inoltre, la concentrazione di tutte le competenze derivanti dai servizi oggetto di affidamento consente una migliore programmazione degli interventi, con conseguenti economie di scala.

Sotto il profilo della valutazione delle gestioni alternative a quella *in house*, l'ente evidenzia nella relazione come l'affidamento diretto "*in house*", rispetto all'affidamento con il ricorso al mercato, si presenti, nel caso di specie, conveniente in quanto;

"- garantisce una gestione flessibile dei servizi, secondo un modello che anziché essere fisso e legato alle puntuali prescrizioni di un capitolato che copre l'intera durata temporale di realizzazione e di conclusione dell'iniziativa, può in questo modo essere modificato ed adeguato alle sopravvenienti diverse esigenze dell'Ente socio, permettendo di modulare i tempi e le modalità di realizzazione della stessa in modo da massimizzarne efficacia e sostenibilità;

-consente di beneficiare degli alti standard qualitativi sia in termini di risorse umane che strumentali di cui dispone la società, per tutta la durata della fase di realizzazione dell'iniziativa, grazie al crescente know-how che le risorse umane di cui dispone la società hanno dato prova sia nell'esecuzione delle precedenti commesse affidate dagli Enti soci, sia negli affidamenti già in essere alla società da parte del Comune di Cavedine (controllo acque, gestione non conformità rete acquedotto, gestione dei rapporti con le autorità provinciali e servizi sanitari relative al servizio idrico);

-a fronte di un investimento limitato, il Comune ha la possibilità di implementare il proprio ruolo di svolgimento dei servizi oggetto di affidamento in una società pubblica in house, avendo la possibilità di incidere sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale ai sensi dell'articolo 19 ter (Indirizzo e controllo strategico) e dell'articolo 19 quater (ulteriori competenze specifiche dell'Assemblea) dello Statuto, nonché avendo la possibilità di un controllo sull'efficacia, efficienza ed economicità della gestione ai sensi dell'art. 19 bis (direzione politico-amministrativa) e quinquies (Obblighi informativi nei confronti dei soci) dello Statuto".

La scelta dell'affidamento *in house* dei servizi, anziché la gestione diretta, consente, inoltre, un controllo pubblico più pregnante, considerata la possibilità di poter contare su un referente unico per la gestione delle attività precedentemente indicate, cui attribuire l'onere di garantire un costante monitoraggio delle modalità di erogazione dei servizi, assicurando all'utenza un livello di erogazione dei medesimi adeguato.

Sottolinea, inoltre, che il controllo analogo previsto è di particolare incisività ed effettività e che, pertanto, la scelta della gestione diretta tramite una società *in house providing* - dotata di struttura imprenditoriale - sia ottimale per il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla gestione dei servizi oggetto di affidamento.

Nello specifico, la società "Geas S.p.A." è stata riconosciuta come società *in house providing* perché è totalmente partecipata da soggetti pubblici; il controllo analogo è esercitato in forma congiunta dai Soci secondo le previsioni statutarie (art. 19 bis - 19 ter) e attraverso il comitato per l'indirizzo e il controllo strategico, composto da 7 membri scelti tra i rappresentanti legali pro-tempore degli enti soci in modo che siano rappresentate tutte le realtà territoriali servite dalla società; il controllo analogo congiunto è esercitato anche attraverso l'adozione della convenzione parasociale tra i soci di Geas S.p.A., di durata pari alla durata della società, che regola in modo puntuale la nomina degli amministratori e del comitato per l'indirizzo e il controllo strategico, la nomina del collegio sindacale della società e la gestione delle controversie in relazione alla interpretazione, validità ed esecuzione del patto (clausola compromissoria); e perché effettua oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento di compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci direttamente - enti pubblici.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, questa Sezione di controllo, dato atto della completezza e dell'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, in ragione della consistenza della operazione societaria sottoposta a controllo di conformità, ritiene che il provvedimento in esame abbia assolto all'onere motivazionale richiesto dall'art. 5, comma 1, del TUSP anche con riguardo alle ragioni e alle finalità che giustificano l'acquisizione della partecipazione societaria, con conseguente affidamento diretto alla società *in house* di alcuni servizi strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del comune, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzazione del servizio affidato, e sul piano della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

3) Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La deliberazione consiliare e la relazione allegata affermano in maniera apodittica che *"L'intervento finanziario in oggetto risulta compatibile con i Trattati Europei e con la disciplina degli aiuti di Stato"*.

Tuttavia, dall'analisi del provvedimento e della relazione allegata non emergono elementi contrari all'asserita compatibilità comunitaria, anche in considerazione del valore economico della partecipazione da acquistare.

4) Adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 del TUSP.

Il provvedimento in esame ha ad oggetto l'acquisto di una partecipazione societaria e, pertanto, ai sensi dell'art. 8, primo comma, del TUSP deve essere adottato secondo le modalità di cui all'art. 7, commi 1 e 2.

Pertanto, questa Sezione osserva che l'atto deliberativo è stato adottato dall'organo competente, individuato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 7 cit. nel consiglio comunale, per le partecipazioni comunali, e, per le già indicate considerazioni, è stato redatto in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 del TUSP.

In conclusione, con riserva di ogni altra valutazione nell'esercizio delle ulteriori funzioni di controllo di questa Corte, e considerato che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo di conformità, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi, il Collegio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del TUSP, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, ritiene che l'atto deliberativo del Consiglio comunale di Cavedine sia conforme a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 del TUSP.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, nelle considerazioni sopra esposte rende il parere di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), punti 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, sulla deliberazione del Consiglio Comunale di Cavedine n. 36 del 28 dicembre 2023, trasmessa il 4 gennaio 2024.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Cavedine e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deliberato in Trento, nella Camera di consiglio del 29 febbraio 2024

Il Relatore

Cons. Gianfranco BERNABEI

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

(firmato digitalmente)